

COMUNE DI CAVALLERLEONE
PROVINCIA DI CUNEO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2014



Bernardi Aldo C.



L'anno duemilaquindici il giorno 08 del mese di 05 , nella sede del Comune di Cavallerleone, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, costituita giusta Deliberazione n. 9 /GC/15 in data 20.01.2015 i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario	Segretario comunale

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
BERNARDI ALDO CHIAFFREDO	RSU
BIANCOTTO WALTER	F.P. C.G.I.L.

Le parti

dato atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 5 del CCNL dell'1/4/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;

- Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti
- Vista la Delibera di Giunta di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:

PREMESSA

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Si tiene conto, inoltre, della condizione part-time o tempo pieno dei lavoratori interessati nonché dell'espletamento delle funzioni/compiti – per intero o in parte – correlate alle suindicate indennità.

Il presente Accordo sostituisce tutte disposizioni pattizie precedentemente intervenute che siano con esso incompatibili.

ART. 2 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, salvo diversa indicazione, decorrono dal 1/1/2014 e scadranno il 31/12/2014.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.

TRATTAMENTO ECONOMICO -ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Il fondo per l'anno 2014 è stato determinato, applicando i criteri dettati dall'art.31 CCNL del 22 Gennaio 2004 e dall'art.9 bis l.n.122/2010, con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2010. L'art. 9 bis è stato ulteriormente dalla Legge 190/2014 che prevede:

- al comma 1 art. 9 che per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno ... malattia, effettiva presenza in servizio";
- al comma 2 bis art. 9 cit. che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

Calcolo delle risorse anno 2014			Calcolo delle risorse già destinate per il 2014	
	Descrizione della fonte del finanziamento	Entità del finanziam. €.	Finanziamenti stabili anno 2011	Entità in euro
CCNL 1.4.99	Art. 14, comma 4, riduzione 3% dello straordin.	742,92	Progressioni orizzontali	5.492,89
	Art. 15, comma 1, lett. a) risorse ex art. 31	1.845,08	Posizioni organizzative	
	Art. 15, comma 1, lett. b) risorse aggiuntive	0	Indennità di comparto	1.644,12
	Art. 15, comma 1, lett. c) risparmi di gestione	0		
	Art. 15, comma 1, lett. f) risparmi ex art.2, c. 3, digs. 29	0		
	Art. 15, comma 1, lett. g) risorse ex led	747,49		
	Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1500,000	0		
	Art. 15, comma 1, lett. i)	0		
	Art. 15, comma 1, lett. j) risorse pari allo 0,52%	238,37		
	Art. 15, comma 1, lett. l) risorse del personale trasferito	0		
	Art. 15, comma 5 risorse per aumento organici	0		
CCNL 5.10.01	Art. 4, comma 1, incremento 1,1%	504,24		
	Art. 4, comma 2, recupero Ria e assegni pers.	1.903,72		
CCNL 22.1.04	Art. 32, comma 1, incremento 0,62%	379,12		
	Art. 32, comma 2, incremento 0,50%	305,74		
	Rideterm. fondo progressioni economiche CCNL 2004	26,91		
	Ridetermin. fondo progressioni economiche CCNL 2004	75,59		
	Ridetermin. fondo progressioni economiche CCNL 2006	60,45		
CCNL 8.2.06	Art. 4, comma 1, incremento 0,5%	341,24		
CCNL 11.04.08	Art. 8, comma 2 incremento 0,60%	468,49		
	TOTALE RISORSE STABILI	7.639,36	TOTALE UTILIZZI STABILI	7.137,01
	Risorse variabili:		Utilizzi variabili:	
CCNL 1.4.99	Art. 15, comma 2, 1,2% m.salari 1997	550,08	Indennità di rischio	360

Bernardi Aldo C.

B

✱

CCNL 8.2.06	Art. 15 comma 5 risorse per servizi	9.545,56	Indennità di disagio	250
	Art. 4, comma 2 lett. a), incremento 0,3%		Fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	9.987,99
CCNL 11.04.08	Art. 8, comma 3 lett. b) incremento 0,90%			
CCNL 31.07.09	Art. 4, comma 2 lett. a), incremento 1,00%			
	Art. 4, comma 2 lett. B), incremento 1,50%	0,00		
	Economie anni precedenti	0,00		
	TOTALE RISORSE VARIABILI	10.095,64	TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI	10.597,99
	TOTALE RISORSE DECENTRATE	17.735,00		17.735,00

Il fondo disponibile per le risorse decentrate per l'anno 2014 – elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune nella tabella di cui sopra – ammonta ad euro **17.735,00** suddiviso tra risorse stabili euro **7.137,01** e risorse variabili euro **10.597,99** e che il medesimo, risulta compatibile con i rispettivi vincoli e le limitazioni e rispetto dei limiti di spesa del personale.

Art. 4 PROGRESSIONI DI CARRIERA ORIZZONTALI EX D.L.78/2010 COME CONVERTITO CON LA L. 122/2010 E DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.L. 98/2011 CONVERTITO CON LA L. 111/2011

Il D.L.78/2010 come convertito con la L. 122/2010, modificato dal D.L. 98/2011 convertito con la L. 111/2011, modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) prevede: all'art. 9, comma 21 che: *"I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*

Ai sensi della Legge 147/2013 - Art. 1 c. 456. : *"All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014».* Al medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».*

Dato atto che l'art. 1, comma 256, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) non richiama l'art. 9 comma 21 terzo periodo e consequenzialmente non proroga il blocco economico delle progressioni fino al 31.12.2015 quindi la proroga non riguarderebbe il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (DL 78/2010 articolo 9, comma 1), il blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010 (comma 2-bis), e il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato (comma 21, terzo e quarto periodo medesimo articolo).

Sono destinati € 502,35 per n. 1 progressione economica, previa valutazione del raggiungimento obiettivi anno 2014 e sussistenza requisiti di contratto, da parte del competente Nucleo di Valutazione.

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

ART. 5 .

INDENNITÀ DI RISCHIO EX ART.37 DEL CCNL DEL 14.9.2000)

E' erogata in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizio per la sua salute o per la sua integrità personale

E' riconosciuta una speciale indennità di rischio nella misura massima nella misura massima di euro 360,00 (n. 1 dipendente area tecnica – categoria B) per l'espletamento di funzioni specifiche alle quali è correlato un rischio;

ART. 6 .

INDENNITÀ DI DISAGIO EX ART. 17, COMMA 2, LETT. E) DEL CCNL DELL'1.4.1999)

Questo particolare compenso vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. E' riconosciuta al personale delle categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate. L'erogazione della stessa può quindi giustificarsi in presenza di personale che sia chiamato a svolgere la propria attività secondo un orario di lavoro particolarmente disagiato,

E' riconosciuta una speciale indennità di disagio nella misura massima nella misura massima di euro 250,00 (n. 1 dipendente area tecnica – categoria B) per l'espletamento di funzioni specifiche relative al lavoro svolto all'esterno con esposizione alle intemperie, vigilanza meteorologica per eventi atmosferici, nonché per compensare l'esercizio delle altre mansioni disagiate connesse a funerali e processioni civili e religiose.

ART. 8

RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ EX ART. 17, COMMA 1, LETT. A, CCNL 01.04.1999 - ART.36 CCNL 22.1.2004

1. *Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.*

2. *In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:*

a) *erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;*

Previa verifica del conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi di cui al Piano triennale degli obiettivi e delle performance approvato con D.G.C. n 68 del 2014, relativi all'anno 2014. Il nucleo di valutazione appositamente costituito provvede a misurare e valutare la performance individuale e collettiva dei dipendenti sulla base degli obiettivi fissati nel Piano degli obiettivi e performance e compilerà le schede di valutazione secondo le disposizioni di cui al Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, approvato con D.G.C. 34/2013 Tale indennità verrà riconosciuta nel limite massimo di € 9.987,99, suddivisa proporzionalmente in forza del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, valutato dal Nucleo di valutazione.

Art. 9

Buoni pasto

L'Amministrazione stabilisce di attribuire buoni pasto sostitutivi, ai sensi degli art. 45 e 46 delle "code contrattuali" del 14 settembre 2000 e Art. 13 comma 1 del CCNL 8/2/2006, del valore facciale di €. 4,50 (quattro/50) l'uno, distinguendo in:

- n° 2 buoni settimanali al dipendente a tempo indeterminato area segreteria – contabile
- n° 1 buoni settimanali al dipendente a tempo indeterminato area amministrativa di vigilanza
- n° 2 buoni settimanali al dipendente a tempo indeterminato area tecnica manutentiva

Tali buoni non spetteranno al personale dipendenti nei giorni di malattia, permesso, ferie o altri permessi previsti dal C.C.N.L.

Bernardi Aldo - C.



ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

Nella determinazione dell'importo individuale attribuibile ad ogni singolo lavoratore dovrà essere tenuto conto del grado di autonomia del medesimo nelle funzioni considerate.

Sarà tenuto conto, inoltre, della condizione part-time o tempo pieno dei lavoratori interessati nonché dell'espletamento delle funzioni/compiti – per intero o in parte – correlate alle suindicate indennità

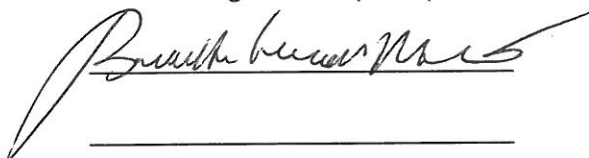
Per quanto non disposto dal presente CCDI per gli istituiti da esso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei CCNL vigenti.

DICHIARAZIONI A VERBALE:

Le organizzazioni sindacali, in previsione di eventuale convenzione o unione di Comuni chiedono che l'assetto organizzativo attualmente esistente in questo Comune e le relative professionalità, comprese le posizioni organizzative ed i livelli salariali vengano mantenuti in essere anche successivamente a eventuali mutamenti organizzativi.

Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica



Per Le R.S.U.

Bernardi Aldo
Chiaffredo

Per la delegazione di parte sindacale

FP CIL 
